

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA "54^a FOIRE D'ÉTÉ"

Ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2, articolo 6, comma 1, lettera b), e articolo 7.

ARTICOLO 1 FINALITÀ

1. La manifestazione "Foire d'été" ha lo scopo di promuovere l'artigianato di cui alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione).
2. L'evento è riservato ai produttori iscritti nel registro di cui alla legge regionale n. 2/2003 per l'esclusiva esposizione di prodotti realizzati in Valle d'Aosta.
3. La Foire d'été, disciplinata dalla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 concernente le manifestazioni fieristiche, si svolge in data 5 agosto 2023 lungo le vie del centro storico di Aosta. L'evento si sviluppa inoltre attraverso l'iniziativa denominata "Atelier des Métiers", di cui all'articolo 7, in programma dal 3 al 6 agosto 2023 compreso.

ARTICOLO 2 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE ADESIONI

1. Il numero massimo degli espositori è fissato in 600 unità. Dal computo sono escluse le imprese partecipanti a "l'Atelier des Métiers".
2. Attraverso la pubblicazione di un comunicato stampa da parte dell'Amministrazione regionale, diffuso sulle maggiori testate locali e sul sito internet www.regione.vda.it – sezione artigianato di tradizione, sono invitati a partecipare alla Foire d'été:
 - i produttori iscritti al registro di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a) della legge regionale 2/2003 che realizzano manufatti appartenenti a una delle categorie dell'artigianato di tradizione di cui all'articolo 3, d'ora in avanti definito "settore tradizionale";
 - i produttori iscritti al registro di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), della legge regionale 2/2003 che realizzano manufatti appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale citata, d'ora in avanti definito "settore equiparato".
3. Nel caso in cui i produttori, che hanno risposto agli inviti, siano superiori al limite massimo di 600 come previsto al punto 1, si procede alla formazione di una graduatoria tramite la valutazione progressiva dei requisiti in ordine alle seguenti priorità:
 - a) produzione di manufatti appartenenti al settore tradizionale;
 - b) produzione di manufatti appartenenti al settore equiparato;
 - c) iscrizione al Registro delle Imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per la produzione che si intende esporre;
 - d) possesso di partita IVA per la produzione che si intende esporre;
 - e) più alto numero di presenze alla Foire d'été, conteggiate a partire dall'anno 2000;
 - f) maggiore anzianità anagrafica.

4. Nel caso di residua disponibilità di posti, di cui al precedente punto 1, sono ammessi anche altri produttori, professionali e non, iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), ovvero all'articolo 7, comma 4 della legge regionale 2/2003, d'ora in avanti definito "settore non tradizionale". Questi ultimi non possono in ogni caso superare il 30 per cento degli espositori ammessi nel settore tradizionale.
5. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione, di cui al precedente punto 4, sia superiore al residuo dei posti disponibili, si procede alla formazione di una graduatoria tramite la valutazione progressiva dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione al Registro delle Imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per la produzione che si intende esporre;
 - b) possesso di partita IVA per la produzione che si intende esporre;
 - c) più alto numero di presenze alla Foire d'été a partire dall'anno 2000;
 - d) maggiore anzianità anagrafica.
6. Gli espositori del settore tradizionale o del settore equiparato intenzionati a esporre anche manufatti del settore non tradizionale, lo dichiarano nel modulo di accettazione dell'invito. In tal caso la loro partecipazione alla manifestazione è subordinata alla loro posizione utile all'interno della graduatoria del settore non tradizionale e il loro banco è dislocato negli spazi destinati alla produzione non tradizionale.
7. Gli espositori del settore tradizionale intenzionati a esporre anche manufatti compresi nelle categorie del settore oro e argento, rame, vetro e ceramica devono segnalarlo nel modulo di accettazione dell'invito. In tal caso il loro banco è dislocato negli spazi destinati alla produzione del settore stesso.
8. Dal 28 luglio 2023 nell'atrio dell'Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, in piazza della Repubblica n. 15, sono affissi gli elenchi degli artigiani ammessi alla manifestazione, nonché la loro posizione nel percorso Fiera.
9. I produttori che dovessero far pervenire una rinuncia alla partecipazione entro e non oltre 5 giorni precedenti l'evento possono essere sostituiti da altri appartenenti allo stesso settore, secondo l'ordine di graduatoria, se esistente, e, in subordine, da produttori che abbiano presentato domanda oltre il termine previsto; tali adesioni o domande sono prese in considerazione in ordine cronologico di presentazione.

ARTICOLO 3

PRODUZIONE AMMISSIBILE

1. I materiali e le lavorazioni ammissibili per i settori tradizionale ed equiparato sono definiti dalle sotto riportate deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 3601 del 6 ottobre 2003, riguardante le lavorazioni in rame e ceramica;
 - n. 3603 del 6 ottobre 2003, riguardante le lavorazioni tradizionali;
 - n. 4914 del 22 dicembre 2003, riguardante le lavorazioni in oro e argento;
 - n. 3086 del 23 settembre 2005, riguardante i materiali tradizionali ammissibili e le essenze legnose;
 - n. 3876 del 15 dicembre 2006, riguardante i materiali lapidei;
 - n. 2106 del 3 agosto 2007, riguardante il vetro.Le suddette deliberazioni sono visionabili sul sito regionale www.regionevda.it – sezione artigianato di tradizione.
2. Nel settore non tradizionale è ammesso l'utilizzo di qualsiasi materiale e lavorazione, purché quest'ultima sia interamente realizzata in Valle d'Aosta, con tecniche prevalentemente manuali.

ARTICOLO 4 ADESIONE DEI PRODUTTORI

Le adesioni alla 54^a Foire d'été, pertanto, possono pervenire entro venerdì 28 aprile 2023, con le seguenti modalità:

- a) Per i professionisti del settore tradizionale, equiparato e non tradizionale:
 - presentazione on line sul sito www.regione.vda.it – canali tematici – Artigianato di tradizione, previa autenticazione con TS-CNS; accedendo a questo servizio non sarà necessaria la presentazione della domanda cartacea;
 - trasmissione con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'[indirizzo: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it](mailto:industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it).
- b) Per gli hobbisti del settore tradizionale, equiparato e non tradizionale, oltre che con le modalità previste al punto precedente, anche attraverso:
 - trasmissione via email all'indirizzo u-artigianato@regione.vda.it inviando il modulo compilato in ogni sua parte in formato pdf (scaricabile sul sito ufficiale della Regione – canali tematici: artigianato di tradizione) e la fotocopia del documento di identità, in corso di validità
 - trasmissione via Fax al numero telefonico 0165/274573 inviando il modulo compilato in ogni sua parte scaricabile sul sito ufficiale della Regione – canali tematici: artigianato di tradizione e la fotocopia del documento di identità, in corso di validità;
 - attraverso il servizio postale; le domande sono accolte solo se pervenute alla Struttura attrattività del territorio, Internazionalizzazione e Artigianato di tradizione - p.zza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta, entro il termine stabilito;
 - consegna a mano, dal lunedì al venerdì, nel seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle 14.00; martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 16.00. Il 28 aprile 2023, ultimo giorno utile per la consegna delle domande, l'orario di apertura dello sportello è prorogato alle ore 16.30.

La modulistica di adesione è reperibile sul sito regionale www.regione.vda.it - sezione Artigianato di tradizione, oppure presso l'ufficio segreteria della Struttura Attrattività del territorio, Internazionalizzazione e Artigianato di tradizione.

Eventuali domande incomplete possono essere sanate, su richiesta della Struttura competente, entro un termine assegnato, pena l'esclusione dalla partecipazione alla Foire d'été.

ARTICOLO 5 SVOLGIMENTO DELLA FIERA

1. Le modalità di svolgimento della Fiera, di seguito indicate, possono essere modificate dalla Struttura competente, per particolari esigenze di safety e di sicurezza;
 - gli orari di svolgimento della "Foire d'été" sono indicativamente dalle ore 10.00 alle ore 20.30. In particolare, gli orari di allestimento e smontaggio, nonché le prescrizioni per il transito veicolare, sono comunicati agli espositori, unitamente all'invio del cartello indicativo del banco/stand;
 - l'esposizione dei banchi avviene lungo il seguente percorso: via Sant'Anselmo, via Porta Praetoria, piazza Chanoux, piazza della Repubblica, via De Tillier, via E. Aubert, via Croce di Città, piazza Roncas, via Martinet, via De Sales e Via Hôtel des Etats. Eventuali variazioni del percorso adottate dalla Struttura Attrattività del territorio, Internazionalizzazione e Artigianato di tradizione saranno debitamente comunicate agli interessati;

- i cartelli indicativi del banco assegnato sono inviati direttamente ai produttori al loro domicilio nella modalità di trasmissione scelta al momento della presentazione della domanda. Gli stessi dovranno essere esposti in modo ben visibile sul banco, al fine di assicurare l'opportuna informazione ai visitatori e consentire gli eventuali controlli;
- gli spazi sono assegnati in applicazione dei seguenti principi:
 - a) salvaguardia, nel limite del possibile, dell'ubicazione nella precedente edizione (principio della "conservazione del posto" già assegnato) per il solo settore tradizionale e di quello equiparato;
 - b) accorpamento dei banchi appartenenti all'artigianato di tradizione lungo l'asse viario che collega via Sant'Anselmo con piazza della Repubblica e la sua intersezione costituita da via Croce di Città e zone limitrofe;
 - c) assegnazione degli spazi periferici tra quelli destinati all'artigianato di tradizione agli espositori con minore anzianità espositiva e ai produttori che, pur avendo aderito all'invito, non hanno partecipato all'ultima edizione della Foire d'été, senza darne comunicazione, come previsto dall'articolo 8 del presente regolamento;
 - d) creazione di una zona, a prolungamento della zona destinata all'artigianato di tradizione, riservata al settore equiparato;
 - e) eventuale creazione di una zona, a prolungamento dello spazio destinato all'artigianato di tradizione, da riservare ai produttori di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 2/2003;
- gli artigiani hanno a disposizione, per l'esposizione dei loro manufatti:
 - a) un banco distribuito dalla Struttura competente, della dimensione di circa cm 150x70. E' consentito l'utilizzo di banchi diversi, fino a un ingombro massimo di cm 200x70;
 - b) uno spazio di circa cm 300x70, ai produttori del settore mobili dislocati lungo il percorso fiera;
- **per ragioni di sicurezza e, in particolare per consentire l'eventuale passaggio dei mezzi di soccorso, è vietato l'impiego di gazebo o strutture assimilabili.**

Di norma, inoltre, salvo diverso accordo con il commerciante, non è consentito il montaggio di scaffalature (alzatine) e tettoie che limitino, anche solo parzialmente, la visione dei retrostanti esercizi commerciali;
- la rinuncia all'assegnazione del banco deve pervenire in forma scritta almeno 5 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. In tal caso l'interessato non perde il diritto alla riassegnazione del posto dell'anno precedente a meno che lo stesso abbia rinunciato per 2 anni consecutivi;
- la rinuncia tardiva nonché la mancata occupazione del banco da parte dell'avente diritto devono essere adeguatamente motivate, per iscritto, al più tardi entro i 10 gg successivi allo svolgimento della manifestazione, pena la perdita del diritto alla riassegnazione del posto della precedente edizione;
- in caso di decesso di un espositore, è consentita, per una sola edizione, su domanda anche di uno solo degli eredi, l'assegnazione di un banco "in memoria di...", con mantenimento dell'ubicazione lungo il percorso fieristico.

ARTICOLO 6 "L'ATELIER DES METIERS"

1. All'interno della Fiera è allestito uno spazio denominato Atelier des Métiers, riservato esclusivamente ai produttori professionali e ai Maestri Artigiani (limitatamente alle produzioni per cui risultano iscritti nell'Albo dei Maestri Artigiani), per l'esposizione e la

- vendita di prodotti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 e all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 2/2003.
2. L'Atelier des Métiers si svolge dal 3 al 6 agosto 2023, indicativamente dalle ore 10.00 alle ore 20.30.
 3. In relazione agli spazi disponibili è fissato un tetto massimo di espositori pari a 60 di cui massimo 16 mobiliari.
In esito al numero delle adesioni pervenute, la Struttura Attrattività del territorio, Internazionalizzazione e Artigianato di tradizione organizzerà l'assegnazione degli spazi agli espositori in base ai seguenti principi:
 - priorità degli espositori del settore tradizionale rispetto a quelli del settore equiparato;
 - anzianità di partecipazione all'Atelier des Métiers (edizioni invernali + edizioni estive), graduando, se necessario, i soggetti all'interno del proprio settore di appartenenza. In caso di parità è data precedenza alle imprese con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 30.11.2001, n. 34;
 - raggruppamento omogeneo degli espositori appartenenti alla stessa categoria produttiva. Qualora le domande siano superiori al tetto massimo indicato al precedente punto 3, le imprese di qualunque settore avranno comunque la precedenza rispetto ai Maestri Artigiani non più titolari di impresa.
 4. All'interno dell'Atelier des Métiers sono garantiti i servizi d'informazione, vigilanza e pulizia. Non è fornita assistenza agli stand. La presenza degli espositori o di loro incaricati pertanto è richiesta durante tutto il periodo di apertura dell'Atelier des Métiers dal 3 al 6 agosto. E' consentita la presenza di un solo incaricato per più imprese solo in caso di spazi espositivi condivisi, espressamente concessi.
 5. Alle imprese allestitrici è garantito un allestimento base indicativamente composto da:
 - per l'area mobili:
 - a) box di circa 12 mq (circa 3 m di fronte x circa 4 m di profondità);
 - b) pavimento con moquette su pedana;
 - c) pareti verniciate;
 - d) faretti orientabili;
 - per le aeree scultura e oggettistica e per il settore equiparato:
 - a) spazi espositivi dotati di pavimento con moquette, pareti verniciate, cubi, bancone, mensole, sgabello e faretti orientabili. La dimensione degli spazi e la dotazione base degli stessi saranno comunicati, dopo la definizione del progetto di allestimento della tensostruttura, nel corso dell'incontro previsto al successivo punto 9, lettera b).
 6. I produttori professionali presenti in Atelier des Métiers possono, su richiesta, ottenere anche un banco lungo il percorso della Fiera, purché tale assegnazione non pregiudichi l'ammissione di artigiani appartenenti al settore tradizionale che ne abbiano fatto richiesta, secondo le modalità di cui al precedente articolo 4.
 7. L'adesione all'invito a partecipare deve essere presentata entro il termine e con le modalità di cui al precedente articolo 4. Tale termine è altresì comunicato nell'invito. Entro la stessa data devono essere richiesti eventuali abbinamenti di imprese e/o condivisione di spazi.
 8. Nel settore tradizionale sono individuate 3 distinte aree:
 - mobili (porte o serramenti possono essere eventualmente ammessi solo se presentano caratteristiche tali da essere considerati elemento d'arredo);
 - sculture (esclusivamente pezzi unici come da definizione DGR n. 3603 del 6.10.2003), sono pertanto esclusi le riproduzioni seriali e gli oggetti d'uso che conservano la propria funzione, ancorché scolpiti;
 - oggettistica (produzioni artigianali delle categorie di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), d), e), f), h) ed i) della l.r. 2/2003).

9. Dopo la suddivisione tra le due aree espositive, l'assegnazione degli spazi avviene attraverso le seguenti modalità e procedure:
- a) sono formate distinte graduatorie per ognuna delle 4 categorie ammesse, in base all'anzianità di partecipazione all'Atelier des Métiers, tenuto conto delle priorità di cui al comma 4;
 - b) i partecipanti sono invitati a un incontro nel corso del quale si procede all'assegnazione degli spazi su chiamata in ordine di graduatoria; in caso di parità, la precedenza è data ai produttori titolari d'impresa, in possesso della qualifica di "maestro artigiano" e, in subordine, a sorteggio da eseguirsi al momento;
 - c) alle imprese e ai maestri artigiani assenti all'incontro, gli spazi saranno assegnati d'ufficio nelle aree di competenza;
 - d) al fine di conservare la posizione in graduatoria, gli espositori impossibilitati a presenziare all'incontro per l'assegnazione degli spazi, devono delegare in forma scritta un altro soggetto;
 - e) in caso di abbinamento fra due imprese, la posizione in graduatoria sarà determinata in base all'anzianità media (somma dell'anzianità delle 2 imprese diviso 2);
 - f) all'interno di ognuna delle 3 aree del settore tradizionale (mobili – sculture – oggettistica), su richiesta, è possibile la concessione di spazi adiacenti per i produttori aderenti a un'unica associazione (che abbia depositato atto costitutivo e statuto presso la Struttura Attrattività del territorio, Internazionalizzazione e Artigianato di tradizione); in tal caso la scelta degli spazi sarà effettuata in base all'anzianità media di tutti i richiedenti;
 - g) in caso di abbinamento fra produzioni tradizionali differenti, la posizione in graduatoria sarà considerata nell'area oggettistica, mentre in caso di abbinamento fra settore tradizionale e settore equiparato, la posizione in graduatoria sarà considerata in quest'ultimo ambito;
 - h) in caso di abbinamento o raggruppamento espressamente richiesto nell'adesione alla manifestazione, all'incontro suddetto sarà sufficiente la presenza di un solo artigiano.
10. Almeno 10 giorni prima dall'apertura dell'Atelier des Métiers la Struttura Attrattività del territorio, Internazionalizzazione e Artigianato di tradizione comunica ai partecipanti le date e gli orari per l'allestimento degli stand.
11. Il controllo sull'ammissibilità della produzione esposta è effettuato ai sensi del successivo articolo 7, comma 1. I partecipanti sono tenuti a non allontanarsi dallo stand fino ad avvenuta comunicazione dell'esito favorevole del sopralluogo effettuato dalla commissione.

ARTICOLO 7 VIGILANZA

1. La vigilanza sul corretto svolgimento della manifestazione è attuata:
- dal personale della Struttura Attrattività del territorio, nternazionalizzazione e artigianato di tradizione per la regolare occupazione dei banchi e degli spazi assegnati;
 - da una apposita Commissione, nominata con successivo atto, per la verifica dell'ammissibilità del materiale utilizzato per la produzione, composta da:
 - un rappresentante dell'IVAT;
 - un esperto di essenze liquide individuato dalla Struttura Attrattività del territorio, Internazionalizzazione e Artigianato di tradizione;
 - un esperto di materiali lapidei individuato dalla Struttura Attrattività del territorio, Internazionalizzazione e Artigianato di tradizione;
 - un esperto di tessuti, individuato dalla Struttura Attrattività del territorio, Internazionalizzazione e Artigianato di tradizione.

Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un componente della commissione.

La Commissione, oltre all'ammissibilità del materiale impiegato nella produzione dei manufatti, può segnalare le situazioni che non risultino pienamente conformi alla legge regionale n. 2/2003 e alle sue delibere attuative e al presente regolamento.

2. Gli incaricati della vigilanza sono autorizzati, in caso di presunte violazioni contestate verbalmente agli espositori, a fotografare la produzione non conforme, unitamente al cartello indicativo del banco assegnato. Le fotografie sono pertanto allegate al verbale complessivo consegnato alla Struttura Attrattività del territorio, Internazionalizzazione e Artigianato di tradizione per l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 8.
3. Gli incaricati della vigilanza sono altresì autorizzati, in caso di dubbio sull'autenticità della dichiarazione relativa ai materiali utilizzati, a prelevare l'oggetto esposto contestato, rilasciandone ricevuta, per effettuare esami di laboratorio.
4. Gli incaricati della vigilanza, nell'ambito delle loro funzioni, possono imporre la rimozione di manufatti non ritenuti ammissibili.

ARTICOLO 8 SANZIONI

1. E' previsto il ritiro del cartello indicativo del banco assegnato e l'allontanamento immediato dalla fiera, da parte del personale della Struttura competente, nei seguenti casi:
 - a) accertamento di dichiarazioni non veritiere contenute nella domanda di partecipazione: in tale caso è prevista anche l'adozione dei provvedimenti di legge;
 - b) rifiuto di rimuovere scaffalature, alzatine, tettoie e similari, a seguito di segnalazione dell' esercente commerciale e di verifica del personale della Struttura Attrattività del territorio, Internazionalizzazione e Artigianato di tradizione;
 - c) spostamento del banco fuori dagli spazi assegnati, senza autorizzazione da parte del personale della Struttura competente;
 - d) cessione del banco assegnato ad altro soggetto;
 - e) esposizione e/o vendita di produzioni non attinenti all'autorizzazione concessa;
 - f) accertamento di comportamenti lesivi dell'immagine e del buon svolgimento della manifestazione.
2. E' previsto il diniego alla partecipazione alle manifestazioni organizzate dalla Struttura competente per un periodo di 14 mesi nei casi di cui al precedente comma 1) e nei seguenti ulteriori casi:
 - rifiuto di rimuovere il materiale riconosciuto come inammissibile dall'apposita commissione;
 - mancata segnalazione dell'impossibilità a partecipare a "l'Atelier des Métiers" almeno 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione, salvo giustificati motivi ostativi da valutare da parte della Struttura Attrattività del territorio, Internazionalizzazione e Artigianato di tradizione.
3. In caso di recidiva per la medesima infrazione il diniego a partecipare alle manifestazioni, organizzate dalla Struttura Attrattività del territorio, Internazionalizzazione e Artigianato di tradizione, è fissato in un periodo di 28 mesi.
4. E' prevista la perdita della conservazione del posto, nei seguenti casi:
 - mancata occupazione del banco assegnato, non dovuta a comprovati motivi;
 - mancata esposizione del cartello indicante la produzione in serie di cui al successivo articolo 9, comma 2;

- mancata o falsa compilazione della scheda indicativa dei materiali utilizzati, ai sensi del successivo articolo 9, comma 3;
 - abbandono del banco assegnato prima del termine della manifestazione, in assenza di comprovati motivi, da comunicare alla Struttura Attrattività del territorio, Internazionalizzazione e Artigianato di tradizione entro 10 giorni successivi alla manifestazione.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono contestate a manifestazione avvenuta, in forma scritta, da parte della Struttura Attrattività del territorio, Internazionalizzazione e Artigianato di tradizione.
 6. A seguito di presentazione di produzione non conforme contestata per due volte in un biennio (decorrente dalla prima contestazione) sarà sospesa l'iscrizione dal registro dei produttori per un periodo di sei mesi, come disposto dall'articolo 8, comma 7bis della legge regionale 2/2003.

ARTICOLO 9 TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

1. Nel rispetto del disposto del Dlgs del 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" che, tra l'altro, all'art. 2, comma 2, riconosce ai consumatori e agli utenti, come fondamentali, i diritti alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, a un'adeguata informazione e a una corretta pubblicità, gli espositori sono tenuti a segnalare, tra la produzione esposta sui banchi o negli stand, quella realizzata mediante il ricorso a lavorazioni in serie.
 2. La segnalazione deve essere fatta esponendo in modo ben visibile il cartello, inviato dalla Struttura competente insieme a quello indicativo del banco, oppure altro apposito cartello informativo, realizzato a cura del produttore interessato, che evidenzi le lavorazioni in serie all'interno del processo produttivo.
 3. Gli espositori del settore tradizionale devono altresì compilare e tenere a disposizione degli organi di vigilanza e degli utenti la scheda indicativa dei materiali utilizzati, tra quelli individuati come ammissibili dalla Giunta regionale con deliberazioni nn. 3086 del 23 settembre 2005 e 3876 del 15 dicembre 2006.
- Gli espositori di prodotti tessili appartenenti al settore tradizionale, qualora utilizzino tessuti a composizione mista, devono indicare la composizione e le percentuali delle fibre utilizzate